

Segnalazione per il Servizio Novità

(a cura del dr. Stefano G. Guizzi)

13. Borsa.

Mercato borsistico – Disponibilità di notizie riservate – Sfruttamento a proprio vantaggio – Danno subito dagli altri operatori, sebbene in posizione indipendente dall'operatore deviante – Risarcibilità – Fondamento.

La previsione di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1991, n. 157, nel costituire manifestazione dei doveri di correttezza e buona fede ben oltre la portata di singole operazioni negoziali, in coerenza con la propria funzione di garantire la correttezza dell'appello al pubblico risparmio, è idonea a fondare la responsabilità di chi abbia sfruttato a proprio vantaggio la disponibilità di notizie riservate per i danni sofferti da tutti coloro che hanno operato sul mercato con riferimento a quei medesimi strumenti finanziari, seppur in posizione indipendente dal soggetto che ha utilizzato l'informazione riservata.

(Terza Sezione Civile, Sentenza 3 luglio 2014, n. 15224, Presidente G.M. Berruti, Estensore R. Lanzillo)